



ORCHESTRA
FILARMONICA
CAMPANA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER I DIPENDENTI DELL'ORCHESTRA FILARMONICA CAMPANA

1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023

Premessa

L'Associazione **FILARMONICA CAMPANA**, *Impresa Culturale e Creativa ETS*, in assenza di un contratto nazionale di categoria, adotta il CCNL delle *Fondazioni Lirico Sinfoniche italiane*, datato e sottoscritto il 19.04.2018, attualmente in vigore, e tiene considerazione delle tabelle di regolamentazione economica aggiornate al 01.04.2020. Tenuto conto delle risorse economiche limitate e delle prescrizioni normative pubbliche diverse rispetto alle leggi riservate in via esclusiva alle Fondazioni Liriche, considerato a tal proposito che per le Associazioni non è previsto l'obbligo di comunicare né depositare al **MiBACT** gli organici funzionali delle aeree lavorative, alla luce dell'intensa attività concertistica svolta sul territorio nazionale in ottemperanza alla missione, l'Associazione **FILARMONICA CAMPANA** vuole adottare degli accordi aziendali di natura normativo-economici tali da permettere di sviluppare l'attività, di integrare la normativa non prevista dal CCNL a tutela del personale e dell'Istituzione medesima, di migliorare la flessibilità e operare con più efficacia per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali. Il presente contratto riguarda esclusivamente il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato e sarà di utile riferimento per contratti siglati con lavoratori libero-professionali e contratti part-time. E' intenzione dell'Associazione **FILARMONICA CAMPANA** giungere ad un'organizzazione del complesso orchestrale che preveda un "nucleo stabile" che garantisca qualità e continuità artistica e che sia composto da personale risultato idoneo ad audizioni e concorsi indetti dall' *Orchestra Filarmonica Campana*.

Art. 1

(Assunzioni)

Per le assunzioni si farà riferimento alle disposizioni legislative vigenti ed al presente contratto. L'*Orchestra Filarmonica Campana*, per le proprie necessità produttive e funzionali, si avvale di:

- a) *personale assunto a tempo indeterminato;*
- b) *personale assunto a tempo determinato;*
- c) *personale con rapporti di natura libero-professionale;*

L'*assunzione a tempo indeterminato* (a) avviene di norma previo **concorso**, oppure, sentita la commissione artistica e sentita la spalla e/o la prima parte interessata, per chiara fama e/o dimostrata capacità. Le graduatorie di idoneità a seguito di concorso a tempo indeterminato hanno validità di due anni decorsi i quali sono considerate decadute.

- 1 -



L'assunzione a tempo determinato (b) avviene di norma previa **audizione**. La durata della validità delle relative graduatorie viene stabilita in due anni. Esaurita la graduatoria si potrà ricorrere a candidature spontanee pervenute e/o a chiamate dirette. Qualora dopo le audizioni non dovessero risultare idonei si ricorrerà alla chiamata diretta in attesa di una nuova audizione da espletare dopo un anno.

Per tutte le selezioni di *concorso* e *audizione*, che saranno di ambito europeo, sarà cura dell'*Orchestra Filarmonica Campana* dare adeguata pubblicità, con almeno 30gg di anticipo, attraverso apposito bando pubblicato sul sito dell'*Orchestra* e, se ritenuto utile, in altri siti dedicati. La commissione giudicatrice dei *concorsi* e/o delle *audizioni* sarà nominata dal *direttore artistico*, che fisserà anche le procedure e i requisiti professionali ed artistici, oltre che il programma da sottoporre ai candidati, sentito il *direttore musicale*. La commissione è composta da tre a cinque membri:

- 1) direttore artistico;
- 2) direttore musicale e/o principale;
- 3) membro esterno designato dal direttore artistico;
- 4) coordinatore generale;
- 5) prime parti della sezione orchestrale (legni, ottoni, archi, ecc.) dello strumento in concorso.

Le assunzioni vengono effettuate dall'*Orchestra Filarmonica Campana* con contratto sottoscritto come per legge, indicando i seguenti elementi:

1. l'identità delle parti;
2. la tipologia del contratto di assunzione;
3. la data di assunzione;
4. il livello di inquadramento cui il professore d'orchestra viene assegnato;
5. il relativo trattamento economico;
6. tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

All'atto dell'assunzione il professore d'orchestra o il lavoratore dovrà presentare:

1. documento di riconoscimento e codice fiscale;
2. residenza, recapiti postali, telefonici, informatici, iban
3. attestati di lavoro per le precedenti occupazioni;
4. eventuali attestati di formazione, sicurezza;

L'Associazione può richiedere inoltre:

- certificato penale di buona condotta in data non anteriore a tre mesi;
- certificato medico;
- titolo di studio e/o diploma di magistero;
- stato di famiglia.

L'Associazione *Filarmonica Campana* può affidare per lo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca, di agenzie artisti e booking, attività di contenuto intellettuale da svolgersi personalmente, a persone fisiche esterne all'Associazione mediante contratto di lavoro autonomo. In questo



caso si parla di *assunzione con rapporti di natura libero-professionale (c)* che avviene con soggetti esterni, con lavoro prevalentemente proprio e del tutto autonomo. Gli stessi si impegnano a svolgere una prestazione d'opera intellettuale o un servizio finalizzato al raggiungimento di un risultato, senza vincolo di subordinazione con il committente. Caratteristica di tale rapporto è l'assenza del potere disciplinare e di controllo da parte dell'Associazione sul lavoratore che agisce in autonomia.

Art. 2
(Periodo di prova)

L'assunzione *a tempo indeterminato* dei professori d'orchestra può avvenire con un periodo di prova così specificato:

- 5 mesi per i lavoratori di livello **1A** della scala classificatoria;
- 4 mesi per i lavoratori di livello **1** della scala classificatoria;
- 3 mesi per i lavoratori di livello **2** e **3** della scala classificatoria;
- 1 mese per i lavoratori degli **altri livelli** della scala classificatoria.

Il periodo di prova può essere interrotto in qualsiasi momento per manifesta inidoneità. Al termine del periodo di prova, sentita la commissione artistica, nel caso di giudizio positivo, la Direzione provvederà all'assunzione a tempo indeterminato. La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né relativa indennità sostitutiva. In caso di risoluzione al Professore sarà corrisposta la retribuzione per il periodo di servizio prestato. In ogni caso, il professore d'orchestra che interrompe il rapporto non deve recare danno all'attività di produzione per la quale è stato richiesto il suo servizio.

Per il personale dell'area amministrativa, i limiti del periodo di prova sono così fissati:

- 5 mesi per i lavoratori di livello **A** della scala classificatoria;
- 4 mesi per i lavoratori di livello **B** della scala classificatoria;
- 3 mesi per i lavoratori di livello **C** della scala classificatoria;
- 1 mese per i lavoratori di livello **D** ed **E** della scala classificatoria.

Art. 3
(Contratto a Tempo Determinato)

L'Associazione potrà stipulare contratti a tempo determinato oltre che per le causali previste dalla legge in vigore. Anche per esigenze produttive o di programmazione, per sostituzione di professori assenti per ferie, permessi, aspettative, malattia o per corsi di aggiornamento, di qualificazione professionale per l'inserimento di nuove figure professionali. Le norme previste dal presente contratto si applicano ai contratti a tempo determinato, con esclusione degli istituti esplicitamente previsti per il personale a tempo indeterminato e



comunque delle norme relative al preavviso, al congedo matrimoniale e all'aspettativa. Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico previsto nella tabella di cui all'art. 8, in relazione all'effettivo periodo di servizio prestato.

Per i contratti di lavoro a tempo determinato dell'area artistica e dell'area amministrativa, i periodi di prova sono così determinati:

- contratti di *tre giorni*: periodo di prova **1 giorno**
- contratti di *una settimana*: periodo di prova **2 giorni**
- contratti di *due settimane*: periodo di prova **4 giorni**
- contratti di *un mese*: periodo di prova **1 settimana**
- contratti di *periodi superiori*: periodo di prova **15 giorni**.

Il periodo di prova deve risultare dal contratto. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo. La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né relativa indennità sostitutiva. In caso di risoluzione al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione per il periodo di servizio prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Associazione non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

Art. 4

(Contratto di lavoro part-time)

L'assunzione con contratto *part-time* beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento economico e normativo proporzionale in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Si conviene sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e all'articolazione della prestazione di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

- a) *orizzontale*, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- b) *verticale*, quando sia previsto che l'attività lavorativa venga svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
- c) *misto*, quando la prestazione lavorativa si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.

Le parti contraenti il contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e nei rapporti di tipo verticale o misto possono stabilire anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei limiti del 100% dell'orario ridotto e comunque non oltre il normale orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo valgono le disposizioni di legge in vigore.



Art. 5

(Lavoro dei minori)

Per il *lavoro dei minori* si richiamano le disposizioni di legge in vigore. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo valgono le disposizioni di legge in vigore.

Art. 6

(Organici Funzionali)

L'Associazione *Filarmonica Campana* stabilisce gli organici funzionali dimensionati in base alle effettive necessità produttive, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, della peculiarità dell'Associazione stessa. Sulla base di questo gli organici con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato sono fissati nei seguenti termini:

AREA ARTISTICA	NUMERO
Violini primi	12
Violini secondi	10
Viola	8
Violoncelli	6
Contrabbassi	4
Flauti	2
Oboi	2
Clarinetti	2
Fagotti	2
Corni	4
Trombe	2
Tromboni	3
Timpani	1
Percussioni	2
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA	NUMERO
Segreteria	1
Coordinamento Generale	1
Contabilità	1
TOTALE	63



Art. 7

(Esclusività del Rapporto di Lavoro)

Il rapporto di lavoro con l'Associazione costituisce un rapporto esclusivo con l'applicazione dell'art. 2105 c.c., che pone a carico del lavoratore il cosiddetto "obbligo di fedeltà". Il professore d'orchestra si impegna a non diffondere notizie e/o apprezzamenti attinenti le attività dell'Associazione, la sua organizzazione, i dati e/o i documenti che gli venissero comunicati e/o di cui potesse entrare in possesso sia in connessione dell'incarico affidatogli sia in connessione a qualsivoglia altra ragione o circostanza. Ciò vale anche per gli impiegati e per gli operai.

Il professore d'orchestra o il lavoratore ha l'obbligo della massima riservatezza e segretezza sulle informazioni, che riguardino l'Associazione, ed è fatto divieto di utilizzare o diffondere tali informazioni e/o dati durante o anche dopo la cessazione del presente contratto. Ciò vale anche per gli impiegati e per gli operai. E' altresì fatto divieto di compiere atti, che, in qualsiasi modo, siano o possano risultare in pregiudizio dell'Associazione.

Art. 8

(Attività professionali e/o autonome)

Le attività di lavoro autonomo o professionale, a carattere saltuario, svolte dai professori d'orchestra *a tempo indeterminato*, sono consentite, previa autorizzazione del direttore generale o sovrintendente, solo per prestazioni di alto valore artistico e professionale. Tale autorizzazione deve essere richiesta anche per attività di lavoro autonomo o professionale da svolgere in giornata in cui il professor d'orchestra abbia effettuato la sua prestazione lavorativa, in giornata di riposo settimanale, in periodo feriale o di fuori organico. Per saltuaria si intende quella attività professionale o autonoma, che sia tale da non incidere sulla continuità e funzionalità del rapporto di lavoro con l'Associazione e che garantisca comunque il pieno e puntale assolvimento da parte del professore d'orchestra degli obblighi contrattuali nei confronti della Fondazione e la necessaria tutela psico-fisica del professore d'orchestra. E' del tutto evidente che il professore d'orchestra è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le prestazioni a lui richiesta dall'Associazione stessa.

La previsione di tale necessaria autorizzazione risiede nella necessità di rendere compatibili gli impegni assunti con il presente contratto con la garanzia sia di un elevato livello qualitativo dell'attività prestata all'Associazione sia del corretto adempimento degli impegni professionali assunti con il presente contratto sia della eliminazione di qualunque rischio in ordine a ipotesi di conflitto di interessi. L'autorizzazione è subordinata ai seguenti criteri:

- la valutazione della dignità complessiva della manifestazione cui partecipa il professore d'orchestra;
- la valutazione della sede nell'ambito della quale si svolge la prestazione;
- il contenuto della prestazione che deve essere correlato alla professionalità del professore d'orchestra, avuto riguardo alla sua qualifica in seno all'ente non siano conformi al livello e al prestigio dell'Associazione.



Tutto ciò anche in riferimento allo svolgimento di attività di lavoro professionale che non diano luogo a prestazioni di esecuzione artistica in senso stretto ma che siano comunque rientranti nella professionalità artistica del professore di orchestra, ivi comprese le attività didattico-seminariali.

Il professore, che svolge comunque attività di lavoro autonomo o professionale presso altre istituzioni musicali, senza preventiva autorizzazione della Direzione dell'Associazione, anche se non interferisce con l'attività dell'Associazione stessa e/o non impedisce l'effettuazione di tutte le prestazioni richieste dall'Associazione stessa al professore d'orchestra, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 27 del presente contratto.

Al professore cui è concessa l'autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonome o professionali non spetta il trattamento economico per il periodo di assenza dal servizio. Non si fa luogo a trattenuta economica ove l'autorizzazione sia stata concessa per lo svolgimento di attività di lavoro autonome o professionali in giornata in cui il lavoratore abbia effettuato la sua prestazione lavorativa, in giornata di riposo settimanale, in periodo feriale o di fuori organico.

Le richieste di autorizzazione, adeguatamente motivate e documentate, sono individuali e devono essere presentate per iscritto, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data dello svolgimento dell'attività di cui sopra. La stessa autorizzazione è rilasciata per iscritto e può essere revocata, con avviso scritto, in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze produttive.

Art. 9

(Utilizzazione del nome dell'Orchestra Filarmonica Campana)

Per l'utilizzazione del nome dell'Orchestra Filarmonica Campana, per attività autonome, professionali o artistiche, individuali o collettive, deve essere fatta richiesta scritta. Qualsiasi uso non autorizzato del nome Orchestra Filarmonica Campana dà luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 10

(Classificazione del personale)

I professori d'orchestra appartenenti all'AREA ARTISTICA sono così inquadrati:

Livello	Ruolo
1A	Violino di spalla <i>con obbligo della fila</i>
1	1° violino dei secondi <i>con obbligo della fila</i>
	1ª viola <i>con obbligo della fila</i>
	1° violoncello <i>con obbligo della fila</i>
	1° contrabbasso <i>con obbligo della fila</i>
	1° flauto <i>con obbligo della fila</i>
	1° oboe <i>con obbligo della fila</i>
	1° clarinetto <i>con obbligo della fila</i>
	1° fagotto <i>con obbligo della fila</i>



	1° corno <i>con obbligo della fila</i>
	1 ^a tromba <i>con obbligo della fila</i>
	1° trombone <i>con obbligo della fila</i>
	timpani
	arpa
2	concertino dei violini primi <i>con obbligo del primo e della fila</i>
	concertino dei violini secondi <i>con obbligo del primo e della fila</i>
	concertino delle viole <i>con obbligo della prima e della fila</i>
	concertino dei violoncelli <i>con obbligo del primo e della fila</i>
	2° flauto <i>con obbligo ottavino</i>
	2° oboe <i>con obbligo corno inglese</i>
	2° clarinetto <i>con obbligo clarinetto basso</i>
	2° fagotto <i>con obbligo controfagotto</i>
	3° corno <i>con obbligo del primo</i>
	tuba
3	pianoforte/organo/clavicembalo/celesta
	ottavino
	corno inglese
	clarinetto piccolo e/o clarinetto basso
	controfagotto
4	percussionista (strumenti a tastiera)
	violini primi di fila
	violini secondi di fila
	viole di fila
	violoncelli di fila
	contrabbasso di fila
	2° e 3° flauto
	2° e 3° oboe
	2° e 3° clarinetto
	2° e 3° fagotto
	2° e 4° corno
	2° e 3° tromba
	2° e 3° trombone
	2° arpa
Percussioni <i>a suono indeterminato</i>	

Tutte le prime parti hanno l'obbligo della fila; il timpano ha l'obbligo della batteria. Le parti seconde hanno l'obbligo del primo ed hanno per il periodo in cui ricoprono il ruolo di primo alla differenza economica. Tali prestazioni sono da considerarsi temporanee e non danno diritto ad alcun passaggio di livello. Il complesso orchestrale, in relazione alle esigenze di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche.

I lavoratori appartenenti all'AREA TECNICO AMMINISTRATIVA sono così inquadrati:



Livello	Ruolo
A	<p>lavoratori amministrativi, tecnici, artistici che svolgono mansioni direttive con competenze tecniche, autonome di iniziativa e facoltà di decisione, nell'ambito delle direttive impartite dagli organi dirigenti dell'ente.</p> <p>Es.: <i>direttore amministrativo, direttore del personale, coordinatore generale, sovrintendente</i></p>
B	<p>impiegati di concetto con autonomia operativa nell'ambito di principi, norme e procedure valide per il loro campo di attività, con specifica competenza professionale, con la possibilità di assumere iniziative sotto il controllo dei superiori con l'ausilio di altro personale.</p> <p>Es.: <i>ispettore d'orchestra, archivista, segreteria artistica, assistente alla direzione artistica, responsabile produzione</i></p>
C	<p>lavoratori specializzati che svolgono in condizioni di specifica autonomia esecutiva mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale</p>
D	<p>lavoratori che compiono lavori con una speciale competenza tecnico-pratica</p>
E	<p>lavoratori che svolgono mansioni d'ordine senza alcuna specifica esperienza, con compiti meramente esecutivi; lavoratori a cui non è richiesta specifica capacità professionale</p>

Art. 11

(Elementi della retribuzione)

Per retribuzione mensile si intende:

- la paga base prevista per il livello di inquadramento del professore (vedi *Tabella A*);
- aumenti periodici di anzianità il cui importo sarà definito in successiva sequenza contrattuale.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:

- il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;
- le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni o incarichi;

- 9 -



- la tredicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Non sono ad alcun effetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte a titolo di rimborso spese o di liberalità. La retribuzione giornaliera si ricava dividendo quella mensile per 26 mentre la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 120 per i professori d'orchestra, e per 169 per gli operai e gli impiegati.

Tabella A

AREA ARTISTICA	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE	RETRIBUZIONE LORDA GIORNALIERA
1A	2020,12	77,69
1	1878,55	72,25
2	1642,76	63,18
3	1529,00	58,80
4	1433,43	55,13
AREA AMMINISTRATIVA	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE	RETRIBUZIONE LORDA GIORNALIERA
A	1740,80	66,95
B	1408,00	54,15
C	1267,20	48,73
D	1216,00	46,76
E	1056,00	40,61

L'Associazione *Filarmonica Campana* corrisponderà al lavoratore una tredicesima mensilità pari all'importo della retribuzione mensile. La corresponsione avverrà normalmente entro il mese di dicembre di ogni anno e sarà per ratei di dodicesimi. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestati. La frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni viene computata come mese intero. I ratei di tredicesima per i lavoratori assunti a tempo determinato sono conteggiati sull'intero periodo di lavoro svolto pari a 1/365 per ogni giorno di effettivo lavoro.

Art. 12
(Orario di lavoro)

Il professore d'orchestra si impegna nello studio individuale, nell'approfondimento delle tecniche e delle possibilità espressive del proprio strumento ed a partecipare alle prove e ai concerti, programmati dall'Associazione, a Pagani o in altra sede, secondo il calendario fornito e in base ai criteri e alle forme che verranno via via previste dalla Direzione. Il professore d'orchestra collabora alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione mediante l'apporto di prestazioni lavorative che comportano una completa e specifica preparazione tecnico-professionale. Il professore d'orchestra è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le prestazioni a lui richieste dall'Associazione stessa, nell'ambito di quanto previsto dal presente contratto.



L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo professore d'orchestra, in relazione alle esigenze di programmazione dell'Associazione. L'orario normale di lavoro settimanale è di **30 ore**, ripartite su 6 giorni lavorativi settimanali. Per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni nelle quali è programmata l'attività di prova e/o concerti dell'Orchestra. L'orario normale di lavoro giornaliero è di **5 ore** ripartite in due prestazioni:

- a) *due prove* ordinarie di due ore e trenta minuti ciascuna oppure *due prove* ordinarie di cui una potrà durare due ore e l'altra tre ore o viceversa;
- b) *due esecuzioni* oppure uno *spettacolo* ed una *prova generale*;
- c) *due spettacoli* della durata effettiva non superiore a 3 ore ciascuno;
- d) *una prova* unica della durata di 4 ore;

La prova unica di 4 ore effettuata in sostituzione delle 5 ore previste esaurisce l'orario di lavoro giornaliero. Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto:

- a *10 minuti* di riposo nella prova di 2 ore o di 2 ore e mezza; la pausa può essere collocata alla fine della prova;
- a *15 minuti* nel caso in cui la prova duri 3 ore;
- a *20 minuti* nel caso in cui la prova duri 4 ore.

Le pause di cui sopra sono da computarsi nell'orario di lavoro.

La durata della *prova a sezione*, ovvero il gruppo degli strumentisti relativi agli "archi", ai "legni", agli "ottoni", alla "percussione, tastiere ed arpa", anche ulteriormente suddivisi per gruppi nell'ambito delle varie famiglie, è fissata in tre ore, comprensive di *15 minuti* di riposo, ed esaurisce la prestazione giornaliera di cinque ore;

Nella giornata di spettacolo, *prova generale* o *antegenerale*, l'Associazione ha la facoltà di programmare o meno la prestazione giornaliera. Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio di norma prima delle **ore 08.00**. Quelle serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore **01,30**, salvo le consuetudini locali. La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale/mensile predisposto dal *Responsabile di Produzione*.

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di prestare la propria opera indifferentemente sia in palcoscenico che in buca d'orchestra. Al professore d'orchestra che presta la propria opera sul palcoscenico è fatto obbligo del trucco, della vestizione e della comparsata. Il professore d'orchestra ha l'obbligo di eseguire gli "a solo". A queste prestazioni e in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua professionalità, il professore d'orchestra è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Per il personale dell'area amministrativa l'orario di lavoro è di 37,5 ore settimanali, distribuito su 6 giorni settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere. Le ore eccedenti il limite settimanale potranno essere recuperate nei 6 mesi successivi allo svolgimento della prestazione



Sono stabilite convenzionalmente le seguenti durate:

- a) *Concerto* 2 ore;
- b) *Spettacolo lirico* 4 ore;
- c) *Balletto* 3,5 ore;
- d) *Viaggio* 3 ore;

L'Associazione avrà la facoltà di recuperare le ore non effettuate dai professori d'orchestra con riferimento alle 5 ore giornaliere e/o alle 28 ore settimanali dovute, nell'ambito di un calendario quadrimestrale purché non si eccedano le 32 ore settimanali. La possibilità di poter arrivare alle 32 ore avverrà per settimane non consecutive, salvo in caso di viaggio, trasferte, opera e balletto e registrazioni. La modifica del calendario verrà comunicata con almeno 24 ore di anticipo, dandone informazione alla RSA. Tutte le ore lavorate in più rispetto a quelle dovute nel quadrimestre dal professore d'orchestra saranno retribuite in modo straordinario, come previsto dall'art. 15 del presente CCL. Il calendario quadrimestrale e le eventuali variazioni verranno forniti all'RSA in via preventiva.

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale. Il giorno destinato al riposo settimanale è di norma il lunedì, che coincide con il settimo giorno lavorativo. La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana o della settimana precedente e/o successiva in relazione a particolari esigenze, che in sede di programmazione quadrimestrale non potevano essere previste. Nel caso di un'anticipazione del riposo, nulla è dovuto al lavoratore. Qualora lo spostamento del giorno di riposo comporti il superamento dei 14 giorni, tale giorno deve essere recuperato entro i 30 giorni successivi. In caso di superamento dei 30 giorni, al professore d'orchestra sarà corrisposto un compenso giornaliero, aumentato del 60%.

Con accordo aziendale potrà essere prevista l'istituzione di una **banca ore** che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno peraltro compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità delle ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative ed aziendali, nelle quote e con le modalità concordate.

Art. 13

(Ferie)

Al lavoratore sono concessi 27 giorni lavorativi retribuiti di ferie per un anno di effettivo servizio prestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di scadenza del termine del contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, oppure di sospensione del servizio per soste stagionali, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, al lavoratore spettano tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore ai quindici giorni. Le ferie non potranno essere effettuate in periodo di preavviso. La scelta del periodo feriale verrà stabilita di comune accordo compatibilmente con le esigenze di programmazione.

- 12 -



Art. 14
(Festività)

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto, le festività stabilite dalla legislazione vigente, ovvero:

- 1 gennaio;
- 6 gennaio (Epifania);
- la Pasqua;
- il lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile;
- 1 Maggio;
- 2 Giugno;
- 15 Agosto;
- 1 Novembre;
- 8 Dicembre;
- 25 Dicembre;
- 26 Dicembre;
- Patrono della città (*Sant'Alfonso* 1 agosto).

Qualora una delle festività suddette coincida con il giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo compensativo nell'arco dei trenta giorni successivi. L'Associazione ha la possibilità di concedere in sostituzione del compenso per le festività lavorate giorni compensativi di riposo od aggiuntivi del periodo feriale.

Art. 15
(Lavoro notturno, festivo e lavoro straordinario)

Per i professori d'orchestra e i lavoratori addetti agli spettacoli, per **lavoro notturno** si intende il lavoro effettivamente prestato tra le ore **01.30** e le ore **08.00**:

- qualora il normale orario di lavoro di 30 ore settimanali dei professori d'orchestra si svolga anche con *lavoro notturno*, il compenso orario è aumentato del **70%**;
- qualora il *lavoro notturno* ecceda le 30 ore settimanali dei professori d'orchestra, il compenso orario è aumentato del **100%**.

Per **lavoro festivo** si intende quello realizzato nei giorni di riposo o di festività (di cui all'art. 14) non compensate da un giorno di riposo aggiuntivo. Qualora il normale orario di lavoro di 30 ore settimanali dei professori d'orchestra si svolga anche con *lavoro festivo*, il compenso orario è aumentato del **100%**.

Per **lavoro straordinario** si intende il lavoro prestato in quantità superiore alle 30 ore settimanali. Non sono da considerarsi straordinarie le ore di recupero, come quelle previste nell'art. 12. In caso di *lavoro straordinario* diurno dei professori d'orchestra, il compenso orario è aumentato del **30%**.



Art. 16
(Permessi)

Al lavoratore che ne faccia domanda l'Associazione può accordare permessi di breve durata per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere computati in conto dell'annuale periodo di ferie. In caso di grave lutto di famiglia di parenti di 1° e 2° grado, il lavoratore avrà diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.

Al lavoratore assunto *a tempo indeterminato* (area artistica e area amministrativa) spettano nel corso di un anno solare tre giorni di permesso retribuito per giustificati motivi, da concedersi compatibilmente con le esigenze aziendali e comunque non in coincidenza di spettacoli programmati da calendario, non consecutivamente né in prosecuzione o comunque in collegamento con festività nazionali ed infrasettimanali e con giorni di riposo settimanale. L'assenza senza l'accordo della Direzione comporta provvedimenti disciplinari di cui all'art. 27 del presente CCL. Di particolare gravità sono le assenze ai concerti, senza l'accordo della Direzione. Non sono ammesse richieste di permesso in occasione di prove a sezioni, prove generali e/o concerti e/o spettacoli. I permessi, retribuiti e non retribuiti, non possono essere utilizzati per lavoro professionale o autonomo o per insegnamento, rientrando questi nella casistica dei permessi artistici non retribuiti.

Art. 17
(Aspettativa)

Al lavoratore con rapporto di lavoro a *tempo indeterminato* può essere concesso, per gravi motivi privati da valutarsi dalla Direzione, e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di **12 mesi**. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale. Al lavoratore con rapporto di lavoro a *tempo indeterminato* può essere concesso, per motivate e documentate esigenze di studio e/o di aggiornamento e riqualificazione professionale, un periodo di aspettativa nella misura massima di **6 mesi**. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.

Al lavoratore sono concesse aspettative per cariche sindacali, in base alle previsioni di legge vigenti. Qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

La richiesta di aspettativa deve essere formulata per iscritto, almeno un mese prima, alla Direzione dell'Associazione, che può concedere per iscritto, il periodo di aspettativa, sulla base di una valutazione della Direzione stessa e compatibilmente con le esigenze produttive e di servizio necessario per l'attività.

Art. 18
(Congedo matrimoniale)

Al lavoratore sarà concesso un permesso di **15 giorni lavorativi**, con corresponsione della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali. La richiesta di *congedo matrimoniale* dovrà essere presentata per iscritto alla Direzione con almeno un mese di anticipo sul periodo di



congedo richiesto e dovrà essere compatibile con le esigenze produttive e di programmazione. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali. Il congedo matrimoniale spetta al lavoratore con rapporto di lavoro *a tempo indeterminato*.

Art. 19

(Trattamento di malattia)

L'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente comunicata alla Direzione, entro la giornata in cui si verifica l'assenza stessa, e giustificata per iscritto entro le 48 ore successive, con un certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. In mancanza della comunicazione, salvo in caso di giustificata e comprovato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'Associazione ha la facoltà di effettuare il controllo delle assenze per malattia o infortunio non sul lavoro del lavoratore, attraverso gli istituti preposti per legge. L'Associazione ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati.

Il lavoratore, assente per malattia o infortunio non sul lavoro, si impegna, fin dal primo giorno per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato all'Associazione, salva la variazione dell'orario di reperibilità disposta da norme amministrative o legislative, dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale. Il lavoratore non può lasciare il proprio domicilio senza averne data preventiva comunicazione all'Associazione. Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialisti o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro ai sensi della legge vigente ed è considerato assente ingiustificato.

Terminato il periodo di malattia, il lavoratore deve ritenersi a tutti gli effetti a disposizione dell'Associazione. In caso di produzione già avviata, a discrezione dell'Associazione, il professore potrà essere inserito in organico; diversamente, fino all'inizio della nuova produzione, il professore è tenuto a depositare la propria firma presso la sede amministrativa dell'Associazione dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, al sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 19 presso la sala in cui si tiene il concerto o, in caso di trasferta, alla partenza del mezzo di trasporto collettivo (bus, treno, ecc.) alla presenza dell'ispettore.

Qualora si verificasse un'interruzione di servizio dovuta a malattia, l'Associazione conserverà il posto di lavoro, senza interruzione di anzianità, per un periodo di dodici mesi, a far tempo dal primo giorno di assenza per malattia. Il periodo potrà essere fruito dal lavoratore una sola volta, continuamente o a più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi di interruzione, nel corso di tre anni, a far tempo dal primo giorno di assenza per malattia.

I primi tre giorni di assenza per malattia, sono pagati con la metà della retribuzione giornaliera. Il quarto giorno di assenza si computa dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore purchè la visita medica risulti effettuata nello stesso giorno di inizio della malattia o nel giorno immediatamente successivo: in caso contrario il quarto giorno deve essere computato dal giorno immediatamente precedente a quello in cui è stata effettuata la visita medica. Se nel certificato non è riportata la data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, il quarto giorno di assenza per malattia è computato dalla data di effettuazione della visita medica.



L'Associazione corrisponderà l'intera retribuzione giornaliera dal quarto giorno di assenza per malattia e fino ad un massimo di 180 giorni.

Il periodo massimo indennizzabile (180 giorni) si computa sommando tutte le giornate di malattia, comprese quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi). Sono esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile:

- i periodi di astensione dal lavoro per congedo di maternità/paternità e congedo parentale;
- i periodi di assenza causata da infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l'INPS abbia esperito, con esito positivo, anche parziale, l'azione di surrogazione.

Se la malattia, a far tempo dal primo giorno di assenza, si protrae senza alcuna interruzione, oltre il limite dei 180 giorni, dal 181° giorno di inizio della malattia al 360° giorno, l'Associazione corrisponderà i 2/3 della retribuzione giornaliera.

L'indennità deve essere corrisposta sin dal primo giorno in caso di ricovero ospedaliero, di malattia di durata superiore ai quindici giorni e in caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente.

Il trattamento economico di malattia resta assorbito, fino a concorrenza, dalle indennità dovute dall'Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o da altro ente o azienda assicuratrice.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini (12 mesi) non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, lo stesso potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro. Ove ciò non avvenga e l'Associazione non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto rimane sospeso. Se l'interruzione di servizio supera i limiti massimi di cui sopra, l'Associazione, ove licenzi il lavoratore gli corrisponderà oltre il trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al trattamento di cui sopra, fino alla scadenza del preavviso.

Per il lavoratore assunto a tempo determinato, il trattamento di malattia e la conservazione del posto avviene per 1/10 del periodo del contratto, e comunque al massimo fino alla scadenza del contratto. Durante il periodo di malattia, l'Associazione corrisponderà al lavoratore metà della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni, l'intera retribuzione giornaliera dal quarto al ventesimo giorno del periodo di malattia e due terzi della retribuzione giornaliera dal ventunesimo giorno.

In caso di assenza per infortunio non sul lavoro, il lavoratore avrà diritto al trattamento di malattia sopra descritto. Tuttavia il trattamento economico sarà rimborsato all'Associazione dal professore d'orchestra o dal lavoratore, qualora questi abbia diritto ad essere risarcito da un terzo o da un istituto assicuratore per i danni subiti.

Art. 20

(Infortunio sul lavoro)

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa deve essere immediatamente denunciato all'Associazione dal professore d'orchestra. In caso di infortunio sul lavoro, l'Associazione



conservierà il posto al lavoratore sino alla guarigione clinica e gli corrisponderà per tale periodo quanto avrebbe percepito per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto, con deduzione di quanto lo stesso abbia dritto a percepire dall'INAIL o da altro istituto o assicurazione a titolo d'indennità temporanea. Per i lavoratori *a tempo determinato* il trattamento di cui sopra termina con la scadenza del contratto; in questo periodo, sino alla guarigione clinica, il trattamento economico viene limitato alla sola retribuzione giornaliera, con esclusione di ogni altro elemento retributivo. L'Associazione ha la facoltà di effettuare il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro, attraverso gli Istituti previsti dalla legge vigente. L'Associazione ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del professore di orchestra o del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati.

Art. 21
(Tutela della Maternità)

L'Associazione, in applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53", corrisponderà il 100% della retribuzione mensile nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio. Per tutto quello che riguarda il periodo di gravidanza e di puerperio si rimanda alla legislazione vigente.

Art. 22
(Assenze)

Salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta al lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio dovrà essere comunicato all'*Orchestra Filarmonica Campana* immediatamente salvo giustificato motivo. Il lavoratore che chiamato in servizio non si presenta senza giustificato motivo, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 27 del presente contratto.

Art. 23
(Trasferte e attività fuori sede)

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'*Orchestra Filarmonica Campana* in Italia e all'estero. La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alla discrezionalità dell'Associazione. La regolamentazione delle trasferte è fissata come di seguito specificato.

a) *Trasferte nazionali e internazionali:*

- in giornata di trasferta, dopo 6 ore consecutive di viaggio, può essere effettuato solo 1 spettacolo o 1 concerto, con l'eventuale prova di assestamento di durata non superiore a 1 ora;
- oltre le 6 ore consecutive di viaggio, di norma e salvo casi eccezionali, non sono previste prestazioni;
- alloggio di norma in camera doppia con servizi;
- le ore di viaggio effettive vengono calcolate ai fini della determinazione del monte ore individuale.



- b) *Trasferte regionali e interregionali* nel raggio di 200 Km (con esclusione di quelle nella provincia di Salerno, per le quali non sono previste indennità e sono previste le normali prestazioni senza conteggiare il viaggio):
- nella giornata di trasferta il professore d'orchestra è tenuto ad effettuare la prestazione giornaliera in sede qualora il relativo impegno complessivo (prestazione ordinaria in sede, viaggio di andata, spettacolo o concerto in trasferta, viaggio di ritorno) non ecceda le 8 ore;
 - il rientro in sede non può normalmente avvenire oltre le ore 01.30; se il rientro avviene dopo le ore 01.30, per ogni ora viene calcolata un'ora di lavoro;
 - nella giornata successiva alla trasferta si tengono le normali prestazioni giornaliere. Peraltro, ove il rientro avvenga oltre le ore 01.30, la prima prestazione giornaliera viene programmata non prima che siano trascorse 8 ore dal momento del rientro in sede;

Per le trasferte nazionali e internazionali, il professore d'orchestra provvederà a sistemare il proprio strumento nei bagagliai disponibili. Per i concerti a *Pagani*, fuori della sede dell'Associazione, il trasporto degli strumenti è carico del singolo professore d'orchestra, ad esclusione di timpani, percussioni di grandi dimensioni, pianoforte, arpa.

Il trattamento economico dei lavoratori dell'area amministrativa segue quanto previsto per i professori d'orchestra.

Art. 24

(Riprese radiofoniche e/o radiotelevisive, registrazioni)

Le attività radiofoniche, televisive e di registrazione sono parte integrante della produzione artistica Associazione **FILARMONICA CAMPANA**, volta a promuovere e a diffondere la musica e la cultura musicale. Il professore d'orchestra è tenuto a prendere parte a riprese radiofoniche e/o radiotelevisive senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo quanto previsto dagli art. 11, 12 e 14. Il professore d'orchestra riconosce espressamente che ogni diritto relativo a registrazione discografiche, a riprese televisive o radiofoniche, ivi inclusa l'incisione dal vivo sia durante le prove che durante i concerti e/o le rappresentazioni, è riferito esclusivamente all'Associazione. Non potrà quindi essere richiesto né riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per lo sfruttamento di tali diritti.

Art. 25

(Attività promozionali)

Tra le necessità dell'*Orchestra Filarmonica Campana* vi è l'obiettivo di incrementare l'attività promozionale nel mondo della scuola e del lavoro, nell'intento di diffondere, anche con attività a scopo didattico, la cultura musicale presso sempre maggiori strati di nuovo pubblico e di favorire la formazione di nuove professionalità. Si conviene pertanto che, nell'ambito del normale orario di lavoro giornaliero, dovrà darsi maggiore sviluppo all'attività di spettacoli per studenti e lavoratori, alla programmazione di prove generali con la partecipazione di tale pubblico. Previa intesa fra **OFC**, le rappresentanze sindacali e gli interessati, i professori d'orchestra

- 18 -



parteciperanno all'attività di complessi ridotti, qualunque sia la relativa composizione numerica, che svolgano la preparazione e l'esecuzione di manifestazioni artistiche senza o con la presenza di un direttore che abbiano la funzione di promuovere l'attività.

Art. 26
(Attività sindacali)

Per le attività sindacali, si applicano le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni. Eventuali integrazioni a quanto previsto dalla legge, verranno stipulate con accordi specifici, dopo il primo anno di applicazione del presente contratto. Per il personale dipendente/libero professionale dell'*Orchestra Filarmonica Campana* viene costituita la *Rappresentanza Sindacale Aziendale* dei lavoratori (**RSA**), in attesa di avviare successivamente il percorso per l'elezione della **RSU** (*Rappresentanza Sindacale Unitaria*), attenendosi alla normativa vigente.

L'Associazione *Filarmonica Campana*, su delega individuale rilasciata dal lavoratore, tratterà i contributi sindacali nella misura dell'1% della retribuzione per devolverli all'organizzazione sindacale indicata dal lavoratore. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega inoltrando la relativa comunicazione.

Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione fornirà alla **RSU** ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni riferite all'esercizio finanziario successivo sulle linee e proposte di programmazione annuale, sulle modalità produttive dell'attività artistica programmata, sulla situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e sulle prospettive occupazionali e sui programmi di formazione del personale dell'**OFC**.

Art. 27
(Provvedimenti disciplinari)

I dipendenti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'Associazione *Filarmonica Campana* in appositi regolamenti interni, purché esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni dell'*Orchestra Filarmonica Campana*. L'inosservanza da parte del lavoratore può dare luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a cinque giorni;
- e) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.

A titolo indicativo, al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa o la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con il rimprovero scritto nell'anno precedente, quando:

- 1) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- 2) non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo le procedure previste dal contratto;



- 3) arrechi per disattenzione danni anche lievi a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'Associazione;
- 4) non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
- 5) esegua all'interno dei locali predisposti per l'attività, operazioni di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso di mezzi dell'Associazione;
- 6) fumi nei locali dove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche sul luogo di lavoro;
- 7) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza. In questo caso potrà essere allontanato;
- 8) non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi e/o compia insubordinazione verso i superiori;
- 9) in qualunque modo trasgredisca le disposizioni del codice etico dell'Associazione e non rispetti le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore che:

- 1) sia recidivo in mancanze che abbiano dato luogo a sospensione nei due anni precedenti;
- 2) sia responsabile di furto sul luogo di lavoro;
- 3) partecipi a rissa sul luogo di lavoro;
- 4) violi le norme di comportamento di cui agli articoli 8 e 16 del presente CCL relative all'attività professionale e/o autonoma;
- 5) sia responsabile di insubordinazione grave verso i superiori;
- 6) danneggi in modo rilevante per colpa grave o dolo tutto ciò possa derivare al patrimonio dell'Associazione;
- 7) abbandoni in modo ingiustificato il posto di lavoro, quando da ciò possa derivare un pregiudizio all'attività dell'Associazione, alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
- 8) sia responsabile dei reati per i quali siano intervenute condanne penali e per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Art. 28

(Risoluzione del contratto e termini di preavviso)

Il rapporto di lavoro *a tempo indeterminato* non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso di **tre mesi**. Tanto l'interruzione del rapporto quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. I termini di preavviso decorrono dal momento della comunicazione scritta della cessazione del rapporto di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini temporali predetti deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del periodo di preavviso, senza che ciò determini obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio, tranne che per il trattamento di fine rapporto.



Durante il periodo di preavviso, l'Associazione concederà permessi per la ricerca di nuova occupazione: la durata e la distribuzione dei permessi (non retribuiti) saranno concessi dall'Associazione in rapporto alle esigenze di servizio.

L'Associazione potrà recedere dal presente contratto, oltre che per inadempienze contrattuali del lavoratore, anche per motivi artistici, essendo tenuta al pagamento degli onorari per l'attività svolta sino alla data di risoluzione del contratto. L'Associazione **Filarmonica Campana** ha diritto di ritenere, su quanto sia dalla stessa dovuto al professore d'orchestra, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Per i professori e i lavoratori con *contratto a termine*, l'anticipata risoluzione del contratto, non per ragioni disciplinari o artistiche, porterà la parte inadempiente al pagamento a favore dell'altra parte della somma che il professore avrebbe percepito dal giorno dell'interruzione del rapporto fino al termine della scadenza del contratto.

Art. 29

(Certificati di servizio)

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'Associazione rilascerà, a richiesta, un documento con l'indicazione del tempo, durante il quale il lavoratore ha prestato la sua opera per l'Associazione, e della natura della prestazione fornita.

Art. 30

(Trattamento di fine rapporto)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'Associazione liquiderà al professore d'orchestra o al lavoratore il trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota parti e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per l'erogazione del trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 31

(Procedura di Verifica)

Qualora, sentito il *direttore musicale*, o il *direttore principale* o di *produzione* o il *direttore artistico*, sentito il parere consultivo di una commissione artistica, sarà inviata, dal direttore generale, al professore di orchestra una comunicazione con circostanziati rilievi critici riferiti all'attività svolta; con la stessa comunicazione il professore d'orchestra sarà informato che, trascorso un mese, senza che le prestazioni si siano attestate ai necessari livelli di idoneità professionale, sarà sottoposto a verifica da parte di un'apposita Commissione, composta da membri con titoli artistici e/o professionali riconosciuti, nominata dal Direttore Generale.



Il periodo di cui al precedente punto può essere ridotto ove il professore d'orchestra interessato richieda espressamente di anticipare i tempi della verifica artistica. Alla commissione di verifica nominata dal direttore generale è rimessa la definizione del programma e delle modalità dell'audizione che saranno adeguati al caso specifico con riguardo alla prestazione, e relative modalità di espletamento, cui il professore d'orchestra è abitualmente tenuto.

La data, il programma e le modalità dell'audizione saranno comunicati al professore d'orchestra con una settimana di anticipo. Nel caso in cui il professore d'orchestra chieda di anticipare i tempi della verifica artistica, la data sarà concordata con l'interessato. A conclusione dell'audizione la Commissione si esprimerà a suo insindacabile giudizio per:

- la conferma dell'interessato nelle sue mansioni;
- la conferma temporanea dell'interessato nelle sue mansioni; trascorso il periodo indicato dovrà sottoporsi ad una nuova verifica;
- l'inidoneità del professore d'orchestra allo svolgimento delle sue mansioni e l'idoneità allo svolgimento di mansioni di livello professionale inferiore a quello di appartenenza;
- l'inidoneità del professore d'orchestra allo svolgimento delle mansioni professionali artistiche e conseguente scioglimento del rapporto di lavoro.

Art. 32

(Attività dell'Associazione Filarmonica Campana)

Qualora venga meno, per qualunque motivo, la possibilità dell'Associazione di svolgere la propria attività o quando, in ogni caso, non sia possibile per qualunque motivo, lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, verrà data preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e verrà data comunicazione scritta ai professori d'orchestra. In tal caso, l'Associazione sarà tenuta al pagamento dei compensi per l'attività svolta sino alla data di risoluzione del contratto.

Art. 33

(Ambito di applicazione e durata del contratto)

Il presente contratto viene applicato ai lavoratori dell'Associazione **FILARMONICA CAMPANA**, *Impresa Culturale e Creativa ETS*, con sede legale a Pagani (Sa) in via Nicola Pagano n. 46. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023.

Pagani (Sa) 01.01.2021

Per l'Associazione

Giulio Marazia (presidente)

Christian Di Crescenzo (coordinatore generale)

Giovanni Cesareo (direttore amministrativo)

RSA

Natale Atripaldi

Sabato Morretta

Maria Aiello